

# *prassicoop*

*Società cooperativa*  
*Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario*  
*Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering*

**Titolo: Requisiti professionali di soggetto extracomunitario per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio.**

**Domanda:** Si chiede di sapere se un cittadino extracomunitario di nazionalità pakistana, titolare o dipendente di un negozio di vendita di prodotti alimentare nel proprio Paese di origine, possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari nel nostro Paese ove ora risiede.

**Risposta:**

Sul punto occorre rilevare come l'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/1998, preveda che possano esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari i soggetti che risultano “...*avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione...*”.

Tuttavia, la norma poc'anzi richiamata non sembra applicabile al caso concreto per i seguenti motivi.

Dalla lettura del certificato prodotto dall'interessato e redatto dall'Ambasciata pakistana, non risulta in modo chiaro se il richiedente fosse il titolare del negozio di vendita sito in Pakistan oppure un dipendente, come farebbe pensare la dicitura “*Data fine impiego: 30.06.2004*” riportata sul certificato.

Se, come sembra più probabile, l'interessato fosse stato un dipendente dell'impresa esercente il negozio, occorrerebbe verificare che lo stesso abbia svolto la propria attività come dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, come richiesto dalla norma, la quale prevede, inoltre, che la verifica sia effettuata mediante certificazione INPS.

Se, invece, il richiedente fosse stato titolare del negozio, non sembra parimenti possibile riconoscere l'esperienza maturata come idonea allo svolgimento dell'attività in Italia. Infatti, pare verosimile che il legislatore, nel dettare la norma di cui al comma 5 dell'art. 5, abbia preso in considerazione l'attività svolta nel nostro Paese, in quanto non avrebbe potuto certo pre-valutare le modalità di svolgimento dell'attività e la formazione professionale necessaria per la vendita di prodotti alimentari vigenti in altri Paesi.

Infine, occorre valutare la normativa prevista dal c.d. Testo Unico sull'immigrazione, D.lgs. 286/1998 e relativo regolamento di esecuzione, D.p.r. 394/1999.

# *prassicoop*

*Società cooperativa*

*Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario  
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering*

In particolare, l'articolo 39 del richiamato D.p.r. prevede una procedura per il riconoscimento nel nostro Paese dei titoli professionali acquisiti dai cittadini extracomunitari nel proprio Paese di origine. Tale procedura prevede che il Ministero competente per materia, nel caso in esame il Ministero delle Attività Produttive, esamini gli attestati e titoli professionali acquisiti all'estero ed, se equipollenti a quelli richiesti nel nostro Paese, emani un decreto che riconosca al soggetto interessato la possibilità di svolgere l'attività richiesta.

Quella sopra esposta sembra essere la soluzione più adeguata, in quanto sarà direttamente il Ministero, il quale ha disposizione gli strumenti più idonei, a verificare se il soggetto richiedente è in possesso dei titoli professionali adeguati allo svolgimento dell'attività.